

TI_GERICHTE 12.2000.217 vom 13. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.217

FR: TI_GERICHTE 12.2000.217 du 13 septembre 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2000.217 del 13 settembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.09.2001 12.2000.217

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2000.00217 Lugano 13 settembre 2001 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Rusca segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1999.00147 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con petizione 18 agosto 1999, da _____ rappr. dall'avv. _____ Contro 1. _____ rappr. dall'_____ 2. _____ rappr. dall'avv. _____ con la quale rivendica la proprietà di tutti i beni mobili inventariati dall'UEF di Bellinzona nell'ambito del fallimento della _____ che il Pretore, con sentenza 2 novembre 2000, ha respinto. Appellante l'attore il quale, con appello 15 novembre 2000 chiede, in riforma del primo giudizio, l'accoglimento della propria domanda di petizione, mentre la controparte, con osservazioni 4 gennaio 2001, vi si oppone. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti. Considerato in fatto ed in diritto: 1. _____ ha concesso in locazione, nel febbraio 1994, alla _____ i locali del piano terreno del suo stabile in via _____ a _____ adibiti a ristorante-pizzeria. Il locatore ha disdetto il contratto di locazione, per mora della conduttrice, per il 30 aprile 1998 ed il successivo 19 giugno il Pretore ne ha decretato lo sfratto. Il 10 settembre 1998 è stato pronunciato il fallimento della _____. I beni componenti l'arredamento e le installazioni del ristorante-pizzeria sono stati rivendicati in proprietà da _____, azionista di maggioranza e membro del consiglio d'amministrazione della fallita, che afferma di averli acquisiti con contratto di compravendita del 2 marzo 1998. La massa fallimentare ha rinunciato a far valere i propri diritti su tali beni ed ha ceduto le sue pretese, ai sensi dell'art. 260 LEF, a _____. Contemporaneamente, ha assegnato a _____, come all'art. 242 cpv. 2 LEF, il termine per far valere in giudizio la sua rivendicazione. 2. L'attore, con tempestiva petizione inoltrata contro _____ e la massa fallimentare _____, ha rivendicato la proprietà su tutti i beni mobili trovantisi nei locali del ristorante ed elencati nell'inventario dell'UEF di Bellinzona dal n. 1 al n. 139. Il convenuto _____ ha contestato la legittimità dell'attore a procedere poiché i beni rivendicati non sono più in possesso della fallita. Nel merito, ha negato che lo stesso fosse divenuto proprietario dei beni poiché il contratto di compravendita, sul quale fonda la sua pretesa, è nullo perché illecito siccome inteso a favorire l'acquirente a scapito della _____, a quel momento già insolvente, e perché sottoscritto in violazione del divieto del contrarre con se stesso. Inoltre afferma che alcuni oggetti inventariati sono sempre stati di sua proprietà o lo sono divenuti. 3. Il Pretore,

con sentenza 2 novembre 2000, dopo aver estromesso dalla lite la massa fallimentare, ha respinto la rivendicazione di proprietà dell'attore ritenendo l'atto di compravendita dei beni revocabile ai sensi degli art. 285 e seg. LEF, con la conseguenza che gli stessi beni vanno a far parte della massa fallimentare. 4. Con appello 15 novembre 2000 l'attore chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la propria domanda di rivendicazione in proprietà dei beni inventariati. Critica il primo giudizio per aver esaminato e considerato la revocabilità del contratto di compravendita, ai sensi degli art. 285 e seg. LEF, quando la parte convenuta non ha, esplicitamente, negli allegati introduttivi, sollevato tale eccezione e, nel merito, contesta siano dati gli estremi per una tale conclusione. Con le osservazioni all'appello, il convenuto contesta le motivazioni dell'appello, rimette in discussione la legittimazione attiva dell'attore e ripropone la nullità dell'atto di compravendita perché in contrasto con il divieto del contrarre con se stesso. Degli specifici argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nel seguito dei considerandi di diritto. 5. _____ ha promosso l'azione di rivendicazione perché così sollecitato dall'UEF, con assegno di termine per promuovere azione ai sensi degli art. 242 cpv. 2 LEF e 46 RUF (doc. 52). Se il convenuto, che ha ricevuto in copia questa decisione dell'UEF, non consentiva con la ripartizione dei ruoli nel processo di rivendicazione, a dipendenza di chi aveva ed ha l'effettivo possesso dei beni, avrebbe dovuto interporre ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF) per chiedere la modifica del provvedimento dell'ufficio. Non può ora prevalersi di un'eventuale carente legittimazione di chi, per quel provvedimento rimasto inimpugnato, ha dovuto introdurre l'azione nel termine assegnatogli pena la perdita del suo diritto nella procedura del fallimento della _____. Ma, in ogni caso, l'UEF ha agito correttamente poiché, anche se i beni non erano in possesso della massa fallimentare, lo erano di una terza persona (lo stesso convenuto _____ che li detiene nei locali del suo stabile adibiti a ristorante e, nel frattempo, rilocati) che non li rivendicava per sé (non essendo tale, ai sensi dell'art. 242 LEF, il diritto di ritenzione concessogli per pignoni impagate). In tale situazione è ugualmente riconosciuto il possesso della massa sui beni (Jaeger / Walder / Kull / Kottmann , SchKG, 4 ed., Art. 242 N. 8; SchKG- Russenberger , Art. 242 N. 30). 6. La revocazione (art. 285 e seg. LEF) può essere fatta valere anche in via di eccezione nei confronti di un'azione di rivendicazione (SchKG- Staehelin , Art. 289 N. 4). È ciò che pretende di aver eccepito il convenuto e che l'attore contesta poiché non ne avrebbe avuto la facoltà, non essendogli stata ceduta, ai sensi degli art. 285 cpv. 2 n. 2 e 260 LEF, la pretesa di domandare la revocazione e, in ogni caso, non avendo compiutamente sollevato la relativa eccezione con gli allegati preliminari di causa. 6.1. Con l'atto di cessione di pretese della massa in base all'art. 260 LEF, l'amministrazione del fallimento _____ ha formalmente autorizzato _____ a far valere "i diritti della massa fallimentare _____, sui beni mobili dell'inventario dal no 1 al no 139, rivendicati dal signor _____, come al contratto di compravendita del 2.3.1998" (doc. 53). La generica indicazione dei "diritti della massa fallimentare" induce a ritenere che ceduti sono stati tutti quelli che potevano competere alla massa per opporsi alla rivendicazione e di conseguenza anche quello di ottenere, indipendentemente dalla proprietà materiale dei beni e per mezzo della revocazione, la possibilità di realizzarli nell'ambito del fallimento. Proprio perché la massa, rispettivamente il cessionario dei suoi diritti, è parte convenuta nel processo non si può esigere che la cessione indichi, partitamente e uno per uno, tutti gli eventuali possibili argomenti difensivi da opporre al rivendicante. La cessione, in verità, si qualifica quale diritto di condurre il processo (Berti -SchKG , Art. 260 N. 4) e quindi, per la parte resistente, senza limitazione nelle eccezioni e nelle motivazioni contrarie alla pretesa della

controparte, qui del rivendicante. 6.2. La proposizione di un'eccezione deve avvenire in termini espliciti affinché essa si manifesti inequivocabilmente all'attenzione della parte contro la quale è opposta e un vago accenno non soddisfa questo requisito di chiarezza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 170 m. 1). La parte, indipendentemente dai termini che usa, deve avere l'intenzione riconoscibile di sollevare quella determinata eccezione. Non è, infatti, ammissibile che una parte, che non pensava assolutamente di far capo ad un certo argomento ma ne indicava un altro, possa beneficiare del motivo non previsto solo perché qualche sua affermazione di fatto potrebbe eventualmente anche renderlo sostenibile. Il convenuto, nell'allegato di risposta, ha contestato che l'attore sia divenuto proprietario dei beni della fallita eccependo, espressamente, la nullità il contratto di compravendita perché stipulato nell'evidente intento di favorire se stesso acquisendo l'unico attivo della _____ a quel momento già insolvente. Nelle conclusioni di causa, poi, ribadisce la nullità del contratto e l'indicazione, per la prima volta, del testo di legge dell'art. 288 LEF è fatta a solo titolo di paragone (" Se per l'art. 288 LEF, sono revocabili tutti gli atti, allora, in virtù degli art. 19 e 20 CO il contratto doc. D/5 è manifestamente illecito e quindi nullo "; cfr. conclusioni pag. 7) nel senso che, se sono revocabili gli atti indicati in quel disposto di legge, quello oggetto del contendere è qualcosa di più, è nullo. Il convenuto non ha quindi mai assolutamente inteso eccepire la revocabilità del contratto e la fattispecie non può essere giudicata sotto questo aspetto. 7. Un contratto è illecito, e di conseguenza nullo, quando il suo contenuto si scontra con una proibizione assoluta del diritto svizzero che ne statuisce, espressamente o per il senso o lo scopo della stessa norma, la nullità (Engel, *Traité des obligations en droit suisse*, pag. 271). Non è evidentemente il caso per un contratto di compravendita stipulato da una parte insolvente e da un'altra che vuol favorirsi poiché l'unica sanzione prevista in casi del genere, datene tutte le condizioni e, in primis, il fallimento dell'insolvente, è la revocabilità dell'atto limitatamente a quella procedura fallimentare. Questa sanzione non ha nulla a che fare con la nullità di diritto civile (SchKG-Staehelin, Art. 285 N. 8). L'eccezione di nullità, per questi motivi, del contratto di compravendita tra _____ e _____ non può trovare accoglimento. 8. Altri motivi di nullità del contratto invocati dal convenuto sono quelli riferiti alla carente rappresentanza per la _____ da parte dell'amministratore _____ che poteva vincolare la società solo con firma collettiva e, quando si ritenesse che _____ abbia sottoscritto il contratto anche per l'anonima, al divieto di contrarre con sé stessi. 8.1. Il contratto di compravendita di beni mobili non necessita di alcuna forma particolare ed il fatto che, nel caso concreto, ne esista una copia scritta e firmata non permette di concludere che le parti abbiano voluto riservare tale forma quale condizione di validità dell'atto ai sensi dell'art. 16 CO. Infatti, la compravendita era stata voluta e stipulata da _____, nel suo duplice ruolo di acquirente e di rappresentante del venditore, prima che si presentasse la necessità di consegnarla ad uno scritto per espresso desiderio della banca presso la quale _____ aveva assunto il debito della _____ (teste _____). In ogni caso la firma di _____ sul documento è sufficiente per impegnare, assieme a _____, anche la società oltre che sé stesso senza che si debba imporre, al proposito, una doppia firma. 8.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la conclusione di un contratto stipulato da un rappresentante con sé stesso è illecito, e l'atto giuridico nullo, se la natura dell'affare comporta il rischio di portare pregiudizio al rappresentato (DTF 95 II 617 consid. 2a). La _____, cedendo la proprietà dell'inventario, non ha subito alcun pregiudizio poiché di fronte alla rinuncia ai beni mobili ha visto diminuire i suoi debiti di complessivi fr. 250'000.-- con il soddisfacimento dei crediti, nei suoi confronti, di _____ e della

banca _____ quando quei beni non valevano mai di più del prezzo pattuito. Anzi il loro valore è stato stimato in fr. 15'000.-- e lo stesso convenuto si è accordato per ricavarne fr. 20'000.-- (cfr. interrogatorio formale _____, risposta ad 7). Il pregiudizio avrebbe potuto, forse, essere individuato solo qualora il valore dei beni fosse stato superiore a quello della contropartita, ma nessuno sostiene una tale eventualità. 9. L'atto di compravendita è così valido e la proprietà sui beni compravenduti accertata, nella procedura di fallimento della _____, nella persona dell'attore. Le ulteriori censure del convenuto riguardanti la sua esclusiva proprietà su alcuni beni contenuti nell'inventario non possono essere discusse in questa sede dove egli agisce in causa al posto della massa fallimentare, con il diritto di far valere i diritti di quella, ma non i suoi personali. Inoltre la sua rivendicazione in proprietà contrasta con il suo atteggiamento in altra procedura giudiziaria (inc. no. DI.99.00092, sentenza 2 agosto 1999 doc. 54), da lui avviata, ed a seguito della quale un suo credito è stato iscritto in graduatoria come garantito da pegno manuale, costituito proprio da tutti i beni oggetto della compravendita (cfr. graduatoria 9 settembre 1999 negli atti richiamati dall'UEF). 10. L'appello viene, di conseguenza, accolto con le spese di giudizio, di entrambe le sedi, a carico dell'appellante. L'indennità ripetibile riconosciuta in prima sede al convenuto non può essere semplicemente ribaltata a favore dell'attore. Quest'ultimo, nel suo appello, l'ha, giustamente, criticata perché eccessiva e quindi deve accontentarsi di ripetibili conformi al valore di causa (fr. 15'000.--) ed alle percentuali dell'art. 9 TOA. Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 15 novembre 2000 di _____ è accolto e di conseguenza la sentenza 2 novembre 2000 è così riformata: 1. La petizione è accolta e _____ è riconosciuto, nell'ambito della procedura fallimentare _____, proprietario dei beni mobili inventariati, dal n. 1 al n. 139, dall'UEF di Bellinzona. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese di fr. 450.-- sono a carico del convenuto, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 1'800.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: - tassa di giustizia fr. 600.-- - spese fr. 50.-- totale fr. 650.-- già anticipati dall'appellante, sono a carico dell'appellato con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 900.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.